

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE
ICI – INTRODUZIONE ISTITUTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n.15 del 23/02/2010 con la quale l'Amministrazione esprime, tra l'altro, l'indirizzo politico teso all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs 19/06/1997 n. 218, e a porre in essere gli adempimenti consequenziali;
- **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n.29 del 23/03/2009 e n.39 del 30/05/2009 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;
- **RITENUTO** opportuno modificare l'art. 4 del regolamento ICI attualmente in vigore, mediante l'inserimento dopo lo stesso articolo 4 dell'art. 4 bis che testualmente recita:
- **VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
- **VISTO** l'art. 59 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili dei Comuni;
- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera m) i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- **RITENUTO** per i sopra esposti motivi di apportare al Regolamento Comunale ICI le seguenti modificazioni ed integrazioni:
- **VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, individuata nel Decreto del Ministero dell'Interno del 20 marzo 2008, disponendo, contestualmente che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- **VISTO** il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- **VISTO** l'Ordinamento Amm.vo Enti locali della Regione Siciliana;

PROPONE

1. Di apportare al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di C.C. n.29 del 23/03/2009 e n.39 del 30/05/2009 le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - Aggiungere, dopo l'art.4, l'art. 4 bis con il seguente periodo:

“4 bis)

E' introdotto in questo Comune, per l'Imposta Comunale sugli immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione da parte del contribuente, sulla base delle norme dettate con il D.Lgs. 218/1997, in quanto compatibili, e, fatta salva la facoltà di disciplinare in modo più dettagliato l'applicazione di tale istituto mediante l'adozione di apposito regolamento, della seguente disciplina:

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO - I SOGGETTI INTERESSATI

Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

L'OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. E' compreso nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto la seguenti entrate tributarie comunali: imposta comunale sugli immobili

GLI ATTI CONCORDABILI

Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.

NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE - GLI UFFICI COMPETENTI

E' competente a definire il procedimento l'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

Il concordato può essere avviato dal comune o dal contribuente.

L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DELL'UFFICIO

L'ufficio invia al contribuente uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire per iniziativa dell'ufficio, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.

L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.

L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.

La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.

L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

IL CONTRADDITTORIO

Per ogni incontro con il responsabile dell'ufficio o del tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

- con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo.

ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE-IL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE-LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

La definizione si realizza con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa), se le somme dovute superano i €.51.645,69 (cento milioni).

LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO

Le somme dovute possono anche essere versate ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i €.51.645,69. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione. La documentazione relativa alla garanzia, intestata al responsabile tributo, deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata.

Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.

Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.

Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

LA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUENTE

Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE - GLI EFFETTI DELL'ADESIONE

- a. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
- b. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.

- c. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.
- d. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
- e. L'accertamento definito con adesione:
 - non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
 - non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate alla suddetta lettera b) e in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente Istituto regolamentare;
 - non rileva ai fini extratributari;
 - comporta la riduzione di alcune sanzioni;
 - esclude la punibilità di gran parte dei reati tributari.

LE SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto in casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore di un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.”

2. Di dare atto che dopo l'esecutività delle presente deliberazione, si provvederà alle comunicazioni di cui all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010.